

Legge 23-12-2000 n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

Art. 148 - *Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori [\(419\)](#).

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari [\(420\)](#).

2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi [\(421\)](#).

[\(419\)](#) Per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori vedi il [D.Dirett. 3 luglio 2003](#) e il [D.Dirett. 2 marzo 2006](#). Per la costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo vedi il [D.M. 22 dicembre 2003](#). Vedi, anche, il [D.M. 23 novembre 2004](#).

[\(420\)](#) Per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori vedi il [D.Dirett. 3 luglio 2003](#) e il [D.Dirett. 2 marzo 2006](#). Per la costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo vedi il [D.M. 22 dicembre 2003](#). Vedi, anche, il [D.M. 23 novembre 2004](#).

[\(421\)](#) Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 2001, n. 356.
